

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5750 del 16/11/2021
Oggetto	PRATICA: FC20T0058. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI MODIGLIANA (FC) CON REGOLARIZZAZIONE RICHIEDENTE: AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA MONTE BASCHIERA USO: FAUNISTICO VENATORIO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5935 del 16/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI MODIGLIANA (FC) CON REGOLARIZZAZIONE
RICHIEDENTE: AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA MONTE BASCHIERA
USO: FAUNISTICO VENATORIO
PRATICA: FC20T0058

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 02/10/2020 e registrata al protocollo Arpae con PG/2020/141735 in pari data, integrata in data 05/10/2020 con PG/2020/102298, da Pasini Stefano (C.F.:PSNSFN61L25D704T), legale rappresentante dell'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) Monte Baschiera (C.F. 92003580401) con sede legale in Comune di Modigliana (FC) Via delle Ovie 9 ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale i cui terreni sono quelli ricompresi nel perimetro dell'autorizzata AFV Monte Baschiera sita nel Comune di Modigliana (FC);

DATO ATTO:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 20677 del 21/12/2017 è stata rinnovata fino al 31/12/2024 l'autorizzazione dell'AFV sopra richiamata;
- che la questione dei *"beni demaniali inclusi all'interno delle Aziende faunistico-venatorie"*, ai sensi della L.R. n.895 del 18/06/2007 relativa ai canoni di concessione delle aree del demanio idrico, adottata in attuazione della L.R. n. 7/2004, è espressamente regolamentata al comma c) nel seguente modo: *"di ritenere che la disciplina delle demanio idrico di cui alla L.R. 7/2004 debba prevalere sul disposto dell'art. 43 della L.R. n. 8 del 1994 e che pertanto anche per l'inclusione di un'area in una azienda venatoria vi sia necessità di una pronuncia espressa dell'amministrazione per il rilascio del titolo legittimante l'uso, titolo che deve avere natura di concessione e di applicare per tale inclusione un canone pari a euro 125,00 per le aziende faunistico-venatorie, e un canone pari a euro 180,00 per ettaro per le aziende venatorie aventi anche finalità lucrative"*;
- che ai sensi della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n° 895/2007 l'utilizzo ai fini venatori può coesistere con concessioni per ulteriori utilizzi dell'area demaniale, purché compatibili;

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 374 del 28/10/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

ATTESO che:

- come risulta dalla Delibera di Giunta Regionale n. 20677 del 21/12/2017 di rinnovo dell'AFV di che trattasi, al suo interno si trova un'area classificata come Sito di importanza comunitaria (SIC IT 4080007) "Pietramora-Ceperano-Rio dei Cozzi" per la quale il titolare della AFV ha presentato lo Studio di Incidenza a cui è seguita la Nota NP/2017/27206 del 12/12/2017 con la quale il competente Servizio Regionale Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna ha comunicato l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza nel rispetto delle prescrizioni riportate nella Nota stessa nonché nella DGR 20677 del 21/12/2007;
- a fronte di ns. richiesta di parere, il Servizio Regionale Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna ha comunicato con Nota PG/2021/28402 del 23/02/2021 che per la richiesta di concessione per l'occupazione di area demaniale i cui terreni sono quelli ricompresi nel perimetro dell'autorizzata AFV Monte Baschiera può ritenersi valido quanto già espresso in sede di rinnovo della AFV, fatto salvo che la valutazione di incidenza ha validità di 5 anni;
- la pre-valutazione di incidenza espressa con Nota NP/2017/27206 del 12/12/2017 può ritenersi ad oggi valida;

DATO ATTO che:

- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 26/01/2021, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2021/12403, ha comunicato che la richiesta in questione, non prevedendo l'occupazione esclusiva di aree demaniali e né tantomeno la realizzazione di opere, non rientra fra quelle soggette ad autorizzazione o concessione ai sensi del R.D. 523/1904 e ha poi comunicato *"Sarà cura dei conduttori/proprietari, nonché del Sig. Pasini Stefano (titolare dell'autorizzazione dell'A.F.V. "Monte Baschiera" citata in premessa), provvedere affinché il transito avvenga nella massima sicurezza, sia per gli stessi partecipanti alle attività autorizzate, che per eventuali altre persone presenti, anche in relazione all'effettivo stato dei luoghi, considerando anche che l'area oggetto di richiesta è ricompresa parzialmente in area a rischio idraulico-idrogeologico, non assumendosi questo Servizio alcuna responsabilità al riguardo. Lo scrivente Servizio resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'attività venatoria sopracitata, considerando che la presente nota viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le facoltà di altre Amministrazioni, nonché da ogni pretesa e molestia che potesse sorgere da parte di chiunque, in dipendenza dell'attività svolta. Per le attività in argomento che avverranno nell'alveo di piena ordinaria, dovranno essere tenuti in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli di portata, anche attraverso la consultazione del sito internet <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, dove è possibile visualizzare le previsioni meteo, le allerte e gli avvisi di protezione civile ed i livelli misurati dagli idrometri e pluviometri presenti sul territorio. "*

ATTESO che il richiedente in merito al sopra riportato parere ha osservato *"Di eliminare la parole "che per eventuali persone presenti".... Ciò in quanto il concessionario non è responsabile di eventuali soggetti terzi che si trovassero a transitare all'interno dell'AFV senza la propria autorizzazione";*

RITENUTO che sulla base della sopra riportata osservazione che il parere debba essere modificato come di seguito riportato *"(...) provvedere affinché il transito avvenga nella massima sicurezza da parte dei soggetti autorizzati dal concessionario all'attività venatoria (fatto salvo che tale attività nell'area demaniale debba essere comunque svolta in condizioni di sicurezza nei confronti di soggetti terzi)"*

DATO ATTO CHE

- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2021/175888 del 16/11/2021;

- che i riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'AFV Monte Baschiera sono conservati nel fascicolo istruttorio;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 01/10/2020 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato a titolo di deposito cauzionale copia del pagamento dell'importo di € 250,00 eseguito in data 27/04/2021 ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015;
- ha versato i canoni degli ultimi 5 anni fino all'anno 2020 compreso, quale indennizzo risarcitorio, richiedendo la prescrizione a cinque anni che Arpae ha accolto;
- ha versato il canone anno 2021;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2032 ai sensi dell'art. 17, comma 1 ter della L. 7/2004 sulla base della documentazione conservata nel fascicolo istruttorio, fermo restando che la vigenza della presente concessione decade in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione della A.F.V. "Monte Baschiera" rilasciata con Delibera di Giunta Regionale n. 20677 del 21/12/2017 sopra richiamata;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare all'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) Monte Baschiera (C.F. 92003580401) con sede legale in Comune di Modigliana (FC) Via delle Ovie 9, la concessione per l'occupazione di un'area demaniale i cui terreni sono quelli ricompresi nel perimetro dell'autorizzata AFV Monte Baschiera sita nel Comune di Modigliana(FC). I riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'AFV Monte Baschiera sono conservati nel fascicolo istruttorio. **PRATICA FC20T0058;**
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al **31/12/2032;**
3. di fissare il deposito cauzionale in € 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 127,64 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto
8. di rispettare le prescrizioni della pre-valutazione di incidenza di cui alla Nota NP/2017/27206 del 12/12/2017 del competente Servizio Regionale Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna così come riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 20677 del 21/12/2017 di rinnovo dell'AFV Monte Baschiera;
9. di notificare il presente Atto al legale rappresentante Pasini Stefano pec: pasinistefanoag@pec.it e al referente per la comunicazioni con Arpae Studio Gambetti pec: studio-gambetti@epap.sicurezzapostale.it come risulta dalla documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio;
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa; in particolare deve essere comunicato ogni modifica e/o rinnovo dell' autorizzazione rilasciata con Delibera di Giunta Regionale n. 20677 del 21/12/2017 relativa alla istituzione della A.F.V. " Monte Baschiera" e la vigenza della presente concessione decade in caso di mancato rinnovo di tale autorizzazione;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
**Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC20T0058 rilasciata all'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) Monte Baschiera sita nel Comune di Modigliana con sede legale in Comune di Modigliana (FC) Via delle Ovie 9.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale i cui terreni sono quelli ricompresi nel perimetro dell'autorizzata AFV Monte Baschiera sita nel Comune di Modigliana(FC). I riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'AFV Monte Baschiera sono conservati nel fascicolo istruttorio.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2032. Ogni modifica e/o rinnovo dell' autorizzazione rilasciata con Delibera di Giunta Regionale n. 20677 del 21/12/2017 relativa alla istituzione della A.F.V. "Monte Baschiera" dovrà essere comunicata e la vigenza della presente concessione decade in caso di mancato rinnovo di tale autorizzazione.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 127,64 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €. 250,00.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia presentata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna. Si specifica comunque che le porzioni di Demanio Idrico concesse sono riferite alla disponibilità dei terreni consortili.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario la verifica dell'esatta determinazione della superficie della AFV ricavata dai dati catastali dalla superficie SASP calcolata con la carta regionale uso del suolo AGEA 2008-edizione 2011, in conformità col PFVR.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario.
2. Arpa non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.
3. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
4. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di attività venatoria a cui la concessione è finalizzata, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
5. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
6. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
7. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

Parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha comunicato che la concessione non prevedendo l'occupazione esclusiva di aree demaniali e né tantomeno la realizzazione di opere, non rientra fra quelle soggette ad autorizzazione o concessione ai sensi del R.D. 523/1904. Occorre comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

- Sarà cura dei conduttori/proprietari, nonché del Sig. Pasini Stefano (titolare dell'autorizzazione dell'A.F.V. "Monte Baschiera" citata in premessa), provvedere affinché il transito avvenga nella massima sicurezza da parte dei soggetti autorizzati dal concessionario all'attività venatoria (fatto salvo che tale attività nell'area demaniale debba essere comunque svolta in condizioni di sicurezza nei confronti di soggetti terzi) anche in relazione all'effettivo stato dei luoghi, considerando anche che l'area oggetto di richiesta è ricompresa parzialmente in area a rischio idraulico-idrogeologico, non assumendosi l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alcuna responsabilità al riguardo.
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'attività venatoria sopracitata, considerando che il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le facoltà di altre Amministrazioni, nonché da ogni pretesa e molestia che potesse sorgere da parte di chiunque, in dipendenza dell'attività svolta. Per le attività in argomento che avverranno nell'alveo di piena ordinaria, dovranno essere tenuti in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli di portata, anche attraverso la consultazione del sito internet <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, dove è possibile visualizzare le previsioni meteo, le allerte e gli avvisi di protezione civile ed i livelli misurati dagli idrometri e pluviometri presenti sul territorio.

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.